

# TRIBUNALE DI COSENZA

## SEZIONE LAVORO

### RICORSO EX ART. 700 CPC

Per la dott.ssa **Lidia CHIODO**, C.F. CHDLDI66S63D086O, nata a Cosenza il 23 NOVEMBRE 1966 e ivi elettivamente domiciliata alla Via Pasquale Rossi, 35 presso lo studio dell'avv. Antonio CIACCO, che la difende e rappresenta giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto, Pec: [antoniociacco@pec.it](mailto:antoniociacco@pec.it), fax (0984-35799), per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni, avvisi e notificazioni al suddetto indirizzo pec

- RICORRENTE -

#### CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**Miur**), Ufficio Scolastico regionale per la Calabria e Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, in persona dei l. r. pro-tempore, rappresentati, difesi e domiciliati, come per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Calabria, con domicilio eletto in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore

- RESISTENTI -

#### FATTO

##### SI PREMETTE

che la parte ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per la Classe di Concorso A059 – matematica e scienze naturali nella scuola secondaria di primo grado - , nonché per la Classe di Concorso A060 – scienze naturali, chimica, biologia e geografia astronomica nella scuola secondaria di secondo grado -;

che la parte ricorrente era, ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle cd "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del testo unico in materia di istruzione (Dlgs 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento", del personale docente ed educativo ;

che le dette graduatorie sono "uniche", anche se regolate da scansioni temporali di vigenza (di cui ai DM del prosieguo): dapprima, biennali, e poi, triennali (ex art. 9, DL n. 70 del 2001, conv., con modd., nella L. n. 146 del 2011);

che, infatti, nella disposizione citata di modifica dell'art. 1, comma 4, DL n. 97 del 2004, conv., con modd., nella L. 143 del 2004, è detto "aggiornamento" delle graduatorie, che quindi, sono le medesime, di cui alla cadenza oggi triennale;

**che, nell'anno 2007, in occasione della procedura di aggiornamento, inserimento ed eventuale cambio di provincia per le graduatorie ad esaurimento dei docenti, la parte ricorrente presentava apposita domanda al Miur - Ufficio Scolastico Territoriale di Cosenza, di iscrizione/inserimento nelle cd Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) III Fascia del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, per le Classi di Concorso A059 – scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media e A060 – scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia negli istituti superiori;**

**che, a seguito di accoglimento della domanda, la parte ricorrente era regolarmente inserita a pieno titolo nella (terza) Fascia di dette graduatorie, in particolare nella posizione n. 136 classe A059 con punteggio utile pari a punti n. 35 (trentacinque), nella posizione n. 249 classe A060 con punteggio utile pari a punti n. 13 (tredici), come si evince dall'estratto di graduatoria che si produce;**

che, quindi, la parte ricorrente era legittimamente candidata alla nomina e sottoscrizione di contratti a termine;

che tale condizione permaneva fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto nell'anno 2009 ex DM 42/2009;

che la parte ricorrente non presentava analoga domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie per gli AA.SS. 2009/2011, 2011/2014 e 2014/2017 ;

che la parte ricorrente era esclusa dalle graduatorie ad esaurimento per gli AA.SS. 2009/2017;

che, in conseguenza della cancellazione, la parte ricorrente non poteva essere destinataria, per gli AA.SS. successivi al 2009, di incarichi per supplenze e/o contratti a termine, nell'ambito della Provincia di Cosenza, né, pacificamente, conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo; **-2-**

che, in conseguenza della cancellazione, la parte ricorrente non ha potuto, utilmente, concorrere alle immissioni in ruolo di cui alla riforma della “buona scuola” disposte con decorrenza 1 settembre 2015 né potrà, persistendo la cancellazione, concorrere, utilmente, alle imminenti immissioni in ruolo in calendario per il prossimo mese di novembre 2015 (**ultimo e irripetibile contingente previsto dalla riforma della “buona scuola”**);

che la parte ricorrente non ha mai manifestato una volontà in sintonia con l'esclusione/cancellazione dalle Gae;

che la parte ricorrente, già inserita (nell'anno 2007) e, quindi, in possesso dei titoli di accesso, alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per le Classi di concorso A059 e A060, in occasione dei successivi aggiornamenti e sino all'ultimo aggiornamento disposto per il triennio 2014/2017, è stata esclusa dalle suddette graduatorie, sul presupposto della mancata presentazione della relativa domanda,

**che la parte ricorrente non ha mai ricevuto, per nessuno degli aggiornamenti disposti a partire dal biennio 2009/2011, e, consecutivamente, sino al triennio 2014/2017, nessuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del Miur;**

**che, pertanto, tutte le esclusioni sono avvenute senza alcuna formale comunicazione da parte dell'Amministrazione;**

**che, pertanto, tutte le esclusioni sono avvenute senza alcuna formale preventiva messa in mora da parte dell'Amministrazione;**

che tale esclusione dalle graduatorie ad esaurimento è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

La **legge n. 296/2006** art. 1 comma 605 lettera c al fine dichiarato “di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione” ha disposto che le graduatorie permanenti di cui al D.L. 97/2004 convertito, con modificazioni, dalla L. 143/2004, siano trasformate in graduatorie ad esaurimento. La ratio della norma è quella di non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di **nuovi** aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti ivi già presenti. **-3-**

La legge 116/2011 ha prescritto che “a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza della legge 296/2006, è effettuato con cadenza triennale...”.

Dal combinato disposto della L.296/2006 e della L.116/2011 si evince che: **a)** le graduatorie provinciali sono state trasformate da permanenti ad esaurimento e che **b)** il loro relativo aggiornamento è su base triennale con preclusioni di nuovi inserimenti. Ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da essere definitivamente e tombalmente cancellati e depennati dalle graduatorie medesime.

E a tale interpretazione sono giunte le sentenze del TAR Lazio e, soprattutto, della Corte Costituzionale, le quali hanno espressamente riconosciuto che **“la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata al punto da cogliervi conseguenze drasticamente limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali” (Corte Costituzione n.41/2011).** E sul punto altrettanto icastica è la pronuncia del Consiglio di Stato (che, da qui, in avanti, diventerà **la pietra miliare** della trama argomentativa!), che così sentenzia: **“l’aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata.” (Consiglio di Stato n. 3658 del 14 Luglio 2014).** E la pronuncia dei Giudici di palazzo Spada è perfettamente coerente con il sistema normativo vigente, in subiecta materia, perché i D.M., succedutesi nel tempo e che hanno disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, **non hanno mai previsto espressamente l’invio di alcuna specifica comunicazione da parte dell’amministrazione scolastica a coloro che erano già inclusi nella medesima in relazione all’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultimo.** Ebbene, la mancanza di tale previsione, risulta fortemente lesiva dei diritti dei docenti precari inclusi nella graduatoria ad esaurimento, come **già evidenziato dalla giurisprudenza** con specifico riferimento al **DM n. 42 del 8 aprile 2009**, il quale è stato **ritenuto “...illegittimo nella parte in cui non ha previsto** -4-

**l'obbligo per gli uffici scolastici provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie a esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di essere informati circa gli effetti dell'omissione, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima" (TAR Lazio sez. III bis sentenza n. 27460 del 21 luglio 2010).** L'illegittimità del DM in questione, e dunque anche degli omologhi successivi DM n. 44/2011 e n. 235/2014, (che ricalcano le disposizioni del DM 42/2009) è stata ravvisata dal Giudice Amministrativo con riferimento alla violazione degli art. 3,4 e 97 della Costituzione, in quanto **"la manifestazione di volontà circa la permanenza risulta irragionevole laddove tale scelta sia stata già espressa in passato" (TAR Lazio sez. III bis sentenza n. 27460 del 21 luglio 2010).** Correttamente è stato poi affermato che **"la loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole".** Viepiù, tale decisione è stata recentemente confermata anche dal Consiglio di Stato secondo cui **"non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente, che già figura in graduatoria, a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà" (Consiglio di Stato sentenza 3658 del 14 luglio 2014).**

Pertanto, alla luce della corretta e costituzionalmente orientata interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, appare chiaro che risulta inammissibile considerare la mancata presentazione della domanda di aggiornamento, quale volontà effettiva del docente di essere depennato da dette graduatorie. Soprattutto, laddove l'Amministrazione non abbia informato il docente delle rovinose conseguenze. Dunque, considerato che l'Amministrazione scolastica non ha reso edotti i docenti, come l'odierna ricorrente, circa gli effetti dell'inerzia in ordine alla riproposizione della domanda, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie a esaurimento 2014/2017 risulta ed è incorreggibilmente illegittima. In sintesi, alla luce dell'intervenuto mutamento della natura delle graduatorie di cui discute, ovvero da "permanenti" a "esaurimento", non può essere previsto il depennamento definitivo nel caso di mancato aggiornamento, dovendosi prevedere, comunque, **"l'assegnazione, ai docenti interessati a permanere nelle graduatorie a esaurimento, di un termine per esprimere consapevolmente la -5-**

**volontà o meno di permanervi” (ancora, Consiglio di Stato sentenza 3658 del 14 luglio 2014).**

Ciò significa che coloro che erano già presenti (**e la ricorrente era già presente**) non necessariamente avevano l’obbligo di dover confermare, tramite domanda di aggiornamento, la loro presenza.

**Nella fattispecie concreta, dalla mancata domanda di aggiornamento, non si sarebbe mai dovuto desumere una assurda volontà di non permanenza da parte di chi, come la ricorrente, era già presente in graduatoria dal 2007, né di conseguenza, e a maggior ragione, mai si sarebbe dovuto, da parte dell’Amministrazione, sancirne una unilaterale e definitiva esclusione.**

### **Sul periculum in mora**

I prevedibili tempi di un giudizio ordinario determinerebbero una lesione irreparabile dei diritti della parte ricorrente. Non altrimenti risarcibile. La lesione del diritto a una vita libera e dignitosa, ex art. 36 della Cost., nonché ex art. 2099 CC non è risarcibile: e la ingiusta condizione di vita di una lavoratrice priva di occupazione e retribuzione è l’antitesi del diritto a una vita libera e dignitosa! E l’ingiusta condizione di inoccupazione e di incertezza per il futuro, incide, assai negativamente, sullo stato psico-fisico della ricorrente, alterandolo in una ingravescente escalation di disequilibrio. E la sofferenza psicologica, forte e acuta, perché figlia di una manifesta ingiustizia, che sta incidendo su tutti i propri rapporti affettivi, relazionali e sociali della ricorrente, non è risarcibile per equivalente economico. Ma c’è di più e di peggio. **E’ in gioco la nomina in ruolo.** L’illegittima cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento ha determinato, in danno della ricorrente, **la mancata nomina in ruolo a decorrere dal 1 settembre 2015.** Se la ricorrente fosse stata inserita – così per come aveva diritto di essere – nelle graduatorie a esaurimento **avrebbe, certamente, beneficiato dalle nomine in ruolo** per effetto della stabilizzazione disposta dalla legge sulla buona scuola. Fra qualche

settimana c’è l’ultima chiamata in ruolo. **Cioè a dire, persistendo l’abusiva cancellazione dalle graduatorie a esaurimento, per la ricorrente andrebbe, tragicamente in fumo l’ultima chance per ottenere l’agognato posto di lavoro.** Un danno che non risarcirebbe nemmeno tutto il denaro del pianeta! La prima chance è già andata in fumo. E il danno è altrettanto irreparabile.

Tutto ciò premesso, l’odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa **-6-**

## **RICORRE**

al **Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Cosenza**, affinché, per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, **voglia**, in accoglimento della domanda d'urgenza, ritenuto sussistere il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A059, nonché per la Classe di concorso A060, per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, **dichiarare** nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione in danno della ricorrente e, per l'effetto **ordinare** al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, - Ufficio Scolastico regionale della Calabria e Ufficio V –Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, in persona dei l.r. pro-tempore, **di inserire e/o reinserire** la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale docente ed educativo – provincia di Cosenza - per la Classe di concorso A059 e per la Classe di concorso A060 per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento. Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 151 cpc.

## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Ai sensi dell'art. 151 cpc, il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali classe di concorso A059 e A060 valide per il triennio 2014/2017. – provincia di Cosenza -. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nelle dette graduatorie ovvero già beneficiari di nomine in ruolo perché presenti nelle dette graduatorie, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a tutti indistintamente i soggetti. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, non noti alla parte ricorrente. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la istante di individuare il nominativo e l'indirizzo - sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza **sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, con sede in Corso Telesio, 17 87100 Cosenza.**

Documenti come da indice.

Con più ampia riserva istruttoria.

Salvis iuribus

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indefinito e, pertanto, il contributo unificato connesso al presente procedimento, è pari a euro 259,00

AVV. ANTONIO CIACCO